



Fidasc

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia

Albo Fornitori Beni e Servizi

AVVISO PUBBLICO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (in breve: Fidasc), con il presente Avviso, deliberato dal Consiglio Federale del 12/10/2018, con provvedimento n. 174, pubblicato sul sito istituzionale www.fidasc.it, si rende noto a tutti i soggetti interessati ad iscriversi all' Albo Fornitori di Beni e Servizi della Fidasc che la gestione dell' Albo viene disciplinata dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1

L' Albo Fornitori Beni e Servizi viene istituito per l'eventuale affidamento alle imprese (sia nella forma giuridica individuale, sia nella forma giuridica societaria) delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 36, comma 2, D.lgs. 50/2016 ed, in particolare, sia per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, sia per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, mediante procedura negoziata e previa consultazione di più operatori economici.

In particolare, rientrano nei soggetti ammissibili anche le società cooperative, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, tutte le altre forme giuridiche previste per l'esercizio di attività di impresa previste dalle norme vigenti.

ARTICOLO 2

L' Albo è aperto in via permanente con la possibilità di iscrizione da parte di chiunque ne abbia interesse e, soprattutto, sia in possesso dei requisiti richiesti. Per conservare lo status di fornitore iscritto all'Albo, occorre il mantenimento continuativo dei requisiti richiesti. Nel caso di perdita dei requisiti, i fornitori possono essere sospesi o cancellati in qualsiasi momento.

ARTICOLO 3

Resta inteso che l'iscrizione all' Albo non comporta alcuna aspettativa né pretesa da parte dei fornitori ammessi all' Albo relativamente agli eventuali affidamenti che la Fidasc vorrà via via implementare, e per i quali la stessa si ritiene sempre e comunque libera nella scelta, sia pure tenendo in considerazione il principio generale della massima apertura ai fornitori disponibili.

ARTICOLO 4

Con l'avvenuta iscrizione all' Albo non vengono costituite graduatorie o altre forme di classificazione di merito e non si procede a qualsiasi attribuzione di punteggi. Il presente Avviso e la relativa documentazione allegata, nonché gli eventuali ulteriori documenti prodotti dai fornitori, costituiscono



Fidasc

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia

Albo Fornitori Beni e Servizi

solo e soltanto libera manifestazione di interesse dei fornitori ad essere iscritti all'Albo. Gli stessi fornitori iscritti non acquisiscono alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla Fidasc in quanto l'iscrizione non costituisce titolo di preferenza.

La presenza di eventuali refusi, dimenticanze, carenze, omissioni negli atti amministrativi posti in essere da Fidasc relativi alla gestione dell' Albo, non daranno mai titolo a chicchessia per avanzare pretese di qualsivoglia natura nei confronti della stessa Fidasc.

ARTICOLO 5

La Fidasc, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si riserva sempre e comunque la possibilità di prescindere da tale Albo per precipue esigenze e/o necessità, procedendo con motivazione adeguatamente espressa negli atti deliberativi, all'affidamento ad eventuali imprese ritenute di fiducia e/o con particolari specializzazioni, sia pure non iscritte all' Albo.

ARTICOLO 6

L'Albo rappresenta strumento tecnico-operativo per individuare i fornitori da consultare, in base alle categorie merceologiche, per eventuali affidamenti di forniture di beni e di prestazioni di servizi. L'ufficio federale, quando necessario e/o opportuno, provvede a richiedere ai fornitori iscritti all' Albo offerte per forniture di beni o servizi mediante inviti nei quali devono essere chiaramente esposti l'oggetto, le caratteristiche, ed ogni altro elemento idoneo ad indicare con la massima chiarezza l'esigenza qualitativa e quantitativa della fornitura di cui necessita la Fidasc.

ARTICOLO 7

Per iscriversi all' Albo Fornitori Beni e Servizi, i fornitori devono:

- prendere visione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fidasc pubblicato sul sito istituzionale www.fidasc.it;
- far pervenire a Fidasc, a mezzo raccomandata con A.R. o posta elettronica certificata, ai recapiti appresso specificati, l'istanza di iscrizione all' Albo Fornitori di Beni e Servizi della Fidasc, completa dei documenti a corredo appresso specificati.

ARTICOLO 8

Le istanze di iscrizione vanno inviate alternativamente :

- a mezzo raccomandata con A.R. al seguente indirizzo :
Federazione Italiana Armi Sportive da Caccia, Viale Tiziano, 70, Roma, 00196;
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo :
amministrazione.fidasc@pec.it.



Fidasc

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia

Albo Fornitori Beni e Servizi

AVVISO PUBBLICO

ARTICOLO 9

Le istanze di iscrizione dovranno essere così articolate :

1. domanda di iscrizione all' Albo Fornitori (allegato A al presente avviso);
2. breve presentazione in carta semplice e con testo libero dell'azienda con evidenza dell'attività svolta, di eventuali specializzazioni, dell'area geografica di riferimento, di ogni altra informazione utile per valutare i punti di forza del fornitore ed i punti di interesse per la Fidasc;
3. visura camerale aggiornata (con data non antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza), contenente i nominativi di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
4. D.U.R.C. regolare alla data della presentazione dell'istanza di iscrizione all' Albo;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 relativa ai requisiti (allegato B al presente avviso);
6. dichiarazione relativa al conto corrente dedicato del fornitore (allegato C al presente avviso);

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, costituisce causa di non iscrizione all' Albo Fornitori Beni e Servizi.

Per chiarimenti in merito all'iscrizione ed alla gestione dell' Albo Fornitori, i recapiti sono i seguenti :

Ufficio Amministrativo;

Telefono 06 8370 2405;

Telefax 06 8370 2411;

E.mail. amministrazione.fidasc@pec.it;

ARTICOLO 10

Tutte le corrispondenze relative all' Albo saranno effettuate da parte di Fidasc, alternativamente, o all'indirizzo della Sede Legale del fornitore o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del fornitore ufficialmente comunicato dallo stesso.

Gli indirizzi della Sede Legale e della Posta Elettronica Certificata costituiscono elezione di domicilio a tutti gli effetti. Resta a carico ed a responsabilità del fornitore formalizzare alla Fidasc eventuali variazioni, aggiornamenti, integrazioni degli indirizzi di cui sopra.

ARTICOLO 11

Ai fini dell'inserimento nell' Albo, i fornitori devono essere in possesso, a pena di inammissibilità, dei seguenti requisiti :



Fidasc

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia

Albo Fornitori Beni e Servizi

- iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, con attività di impresa potenzialmente di interesse per le forniture abituali di beni e servizi di Fidasc;
- possesso di D.U.R.C. regolare, sia alla data della presentazione dell'istanza di iscrizione all' Albo, sia successivamente, nel caso di ammissione all' Albo, qualora il fornitore venga selezionato per eventuali affidamenti per forniture di beni e/o servizi;
- assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti ex D.lgs. 50/2016, nonché di ogni altra situazione in cui si trovi il fornitore tale da determinare l'esclusione dall'elenco fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la Fidasc.

Resta a carico ed a responsabilità del fornitore verificare il proprio status di regolarità contributiva e di assenza di pendenze amministrative e giuridiche al fine di evitare eventuali sospensioni o cancellazioni dall' Albo.

ARTICOLO 12

I fornitori interessati all'iscrizione all'Albo devono consegnare all'Ufficio Amministrativo Fidasc le dichiarazioni sostitutive da rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Qualora fornitori non stabiliti in Italia intendano iscriversi all' Albo Fidasc, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 1, dell'articolo 83, comma 3, dell'art. 86, commi 2 e 3, dell'art. 90, comma 8, del Codice dei contratti ex D.lgs. 50/2016, la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana e comunque in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

ARTICOLO 13

Le istanze di iscrizione pervenute, complete della documentazione richiesta, saranno tempestivamente esaminate in ordine cronologico sulla base dell'ordine progressivo di arrivo. La Fidasc comunicherà a mezzo p.e.c. l' ammissione o la non ammissione all' Albo Fornitori Beni e Servizi.

Nel caso in cui la documentazione presentata dal fornitore non risulti completa, la Fidasc richiederà chiarimenti e/o integrazioni.

In caso di mancato perfezionamento degli atti a seguito di richiesta della Fidasc, entro 30 giorni dalla data della richiesta, al fornitore istante sarà inoltrata comunicazione di esclusione a mezzo p.e.c. .

Fidasc si riserva altresì di effettuare sempre e comunque verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati dai fornitori, sia al momento dell'iscrizione, sia durante la permanenza del fornitore nell' Albo.



Fidasc

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia

Albo Fornitori Beni e Servizi

AVVISO PUBBLICO

ARTICOLO 14

Come riportato agli articoli di cui sopra, Fidasc potrà in qualsiasi momento sospendere o cancellare l'iscrizione dei fornitori all'Albo nei seguenti casi:

- perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- gravi irregolarità nella fornitura di beni e/o servizi;
- mancata comunicazione di variazioni sopravvenute in relazione allo status giuridico-amministrativo;
- sopraggiunta mancanza di fiducia professionale nel fornitore;
- provvedimenti sanzionatori e/o interdittivi di particolare gravità in relazione a irregolari comportamenti in materia fiscale, giuridica, amministrativa;
- richiesta da parte del fornitore.

ARTICOLO 15

In relazione al trattamento dei dati ed alla tutela della privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679 del 4.5.2016, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale della Fidasc.